

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 15/CDN **(2010/2011)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal dott. Sabino Luce, Presidente; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Marcello Frattali Clementi, Componenti; dal dott. Mauro Cicchelli, Componente Aggiunto; dall'avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; con l'assistenza alla Segreteria dei sigg. Nicola Terra e Stefano Bordoni, si è riunita il giorno 16 settembre 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(35) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO AIELLO (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. FC Catanzaro SpA) E DELLA SOCIETA' FC CATANZARO SpA (nota n. 280/1555pf09-10/SP/blp del 9.7.2010).

Con provvedimento del 9 luglio 2010 il Procuratore Federale ha deferito dinanzi a questa Commissione: a) il sig. Antonio Aiello, nella qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società FC Catanzaro SpA, per rispondere della violazione prevista e punita dall'art. 85, lettera B), paragrafo V delle NOIF in relazione all'art. 10, comma terzo, del CGS, e dell'art. 90, comma secondo, delle NOIF, per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e del Fondo di Fine Carriera delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 nei termini stabiliti dalla normativa federale; b) la società FC Catanzaro SpA a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma primo, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante.

All'inizio della riunione odierna, il Sig. Antonio Aiello e la Società FC Catanzaro SpA, a mezzo del proprio difensore hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Antonio Aiello e la Società FC Catanzaro SpA hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24, CGS (“pena base per il Sig. Antonio Aiello, sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a giorni 30 (trenta); pena base per la Società FC Catanzaro SpA, sanzione dell'ammenda di € 10.000,00, diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a € 5.000,00; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, co. 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, co. 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l'art. 23, co. 2, CGS secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, co. 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;
rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione per giorni 30 (trenta) al Sig. Antonio Aiello;
- ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00) alla Società FC Catanzaro SpA.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”

(44) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI FRANCAVILLA (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. US Foggia SpA) E DELLA SOCIETA' US FOGGIA SpA (nota n. 507/1564pf09-10/SP/blp del 21.7.2010).

Con provvedimento del 21 luglio 2010 il Procuratore Federale ha deferito dinanzi a questa Commissione a) il sig. Giovanni Francavilla, nella qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società US Foggia SpA, per rispondere della violazione prevista e punita dall'art. 85, lettera B) paragrafo V delle NOIF in relazione all'art. 10, comma terzo, del CGS e dell'art. 90, comma secondo, delle NOIF, per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 nei termini stabiliti dalla normativa federale; b) la società US Foggia SpA, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma primo, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante. All'inizio della riunione odierna, il Sig. Giovanni Francavilla e la Società US Foggia SpA, a mezzo del proprio difensore hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale,

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Giovanni Francavilla e la Società US Foggia SpA hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24, CGS (“pena base per il Sig. Giovanni Francavilla, sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a giorni 30 (trenta); pena base per la Società US Foggia SpA, sanzione dell'ammenda di € 10.000,00, diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a € 5.000,00;

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale;
visto l'art. 23, co. 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, co. 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, co. 2, CGS secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, co. 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre,

su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;
rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione per giorni 30 (trenta) al Sig. Giovanni Francavilla;
- ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00) alla Società US Foggia SpA.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”

(50) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO ZAMPETTI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Soc. Foligno Calcio Srl) E DELLA SOCIETA' FOLIGNO CALCIO Srl (nota n. 532/1563pf09-10/SP/blp del 21.7.2010).

Con provvedimento del 21 luglio 2010 il Procuratore Federale ha deferito dinanzi a questa Commissione: a) il sig. Maurizio Zampetti, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società Foligno Calcio Srl, per rispondere della violazione prevista e punita dall'art. 85, lettera B), paragrafo V delle NOIF in relazione all'art. 10, comma terzo, del CGS, e dell'art. 90, comma secondo, delle NOIF, per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e del Fondo di Fine Carriera delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 nei termini stabiliti dalla normativa federale; b) la società Foligno Calcio s.r.l. a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma primo, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante.

All'inizio della riunione odierna, il Maurizio Zampetti e la Società Foligno Calcio Srl, a mezzo del proprio difensore hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale,

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Maurizio Zampetti e la Società Foligno Calcio Srl hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24, CGS (“pena base per il Sig. Maurizio Zampetti, sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a giorni 30 (trenta); pena base per la Società Foligno Calcio Srl, sanzione dell'ammenda di € 10.000,00, diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a € 5.000,00;

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale;
visto l'art. 23, co. 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, co. 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, co. 2, CGS secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, co. 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione per giorni 30 (trenta) al Sig. Maurizio Zampetti;
- ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00) alla Società Foligno Calcio Srl.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”

(52) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE BIANCHI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Soc. US Alessandria Calcio 1912 Srl), ROBERTO BARABINO (Consigliere e Legale rappresentante della Soc. US Alessandria Calcio 1912 Srl) E DELLA SOCIETA' US ALESSANDRIA CALCIO 1912 Srl (nota n. 526/1566pf09-10/SP/blp del 21.7.2010).

Il deferimento

Con provvedimento del 21 luglio 2010 il Procuratore Federale ha deferito dinanzi a questa Commissione: a) i signori Giuseppe Bianchi, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società U.S. Alessandria Calcio 1912 Srl, e Roberto Barabino, nella qualità di Consigliere e legale rappresentante della società US Alessandria Calcio 1912 Srl, per rispondere della violazione prevista e punita dall'art. 85, lettera B), paragrafo V delle NOIF in relazione all'art. 10, comma terzo, del CGS, e dell'art. 90, comma secondo, delle NOIF, per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e del Fondo di Fine Carriera delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 nei termini stabiliti dalla normativa federale; b) la società US Alessandria Calcio Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma primo, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante.

All'inizio della riunione odierna, la Società Alessandria, a mezzo del proprio difensore ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale,

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, la Società US Alessandro 1912 Srl ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24, CGS (“pena base € 10.000,00, diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a € 5.000,00); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, co. 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, co. 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, co. 2, CGS secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, co. 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

▪ ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) per la Società US Alessandria 1912 Srl.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”

Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha insistito per la dichiarazione di responsabilità del sig. Giuseppe Bianchi e del sig. Roberto Barabino, con la conseguente applicazione della sanzione della inibizione di mesi due per ciascuno.

I motivi della decisione

Esaminati gli atti del presente procedimento disciplinare e le prove raccolte e prodotte dalla Procura Federale la Commissione rileva e deduce come il deferimento sia senza ombra di dubbio fondato e che pertanto lo stesso vada accolto.

D'altra parte le circostanze addebitate dalla Procura Federale in capo ai soggetti deferiti risultano ampiamente suffragate dalla documentazione versata in atti.

Nei termini previsti dalla normativa vigente, vale a dire alla scadenza del 30 aprile 2010 i legali rappresentanti della Soc. Alessandria Calcio 1912 Srl non hanno documentato il pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009, così come prescritto dall'art. 85 delle NOIF, lettera B), paragrafo V.

L'articolo 85, lettera B, comma V, delle NOIF sul punto non ammette deroghe stabilendo che le società, entro trenta giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, devono depositare presso la CO.VI.SO.C. una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale, attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e Fondo Fine Carriera, riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati relativi al trimestre precedente.

La circostanza per cui al mancato rispetto degli obblighi previsti dalla predetta norma sia correlata automaticamente dal legislatore sportivo l'applicazione di una sanzione dimostra in maniera solare come a detto adempimento si debba riconoscere carattere sostanziale e non certamente formale.

In merito alle sanzioni da applicarsi, anche alla luce degli orientamenti assunti dagli Organi di giustizia sportiva, la Commissione ritiene congrue quelle richieste dalla Procura Federale.

Il dispositivo

La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, commina le seguenti sanzioni:

al sig. Giuseppe Bianchi, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società US Alessandria Calcio 1912 Srl, la sanzione dell'inibizione per mesi 2 (due);

al sig. Roberto Barabino, nella qualità di Consigliere e legale rappresentante della società US Alessandria Calcio 1912 Srl, la sanzione dell'inibizione per mesi 2 (due).

(6) – APPELLO DELLA SOCIETA' GSD ENNA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. LUIGI BONASERA (Presidente) E DELL'AMMENDA DI € 6.000,00 ALLA SOCIETA', INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 503/cdt del 29.6.2010).

La società GSD Enna Calcio, in violazione dell'art. 94 ter comma 13 NOIF, non dava esecuzione alla decisione del Collegio Arbitrale presso la LND, resa il 19 dicembre 2009. che aveva dichiarato l'obbligo della predetta società di corrispondere al sig. Santino Nuccio, che aveva esercitato la conduzione tecnica della squadra nel campionato regione Sicilia di Eccellenza stagione 2008/2009, la somma di € 10.379,00 oltre interessi.

Per questa ragione la Procura Federale il 13 maggio 2010 deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia il sig. Luigi Buonasera, quale presidente della società G.S.D. Enna Calcio, nonché la società medesima, per violazione il primo degli artt. 1 comma 1, 8 commi 9 e 10 CGS in relazione all'art. 94 ter comma 13 NOIF, la seconda a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS.

La Commissione Territoriale con decisione del 29 giugno 2010 accoglieva il deferimento e, visto l'art. 19 punto 1 lettera H CGS, comminava al sig. Luigi Buonasera, nella qualità di cui sopra, l'inibizione di mesi 6 ed alla società Enna Calcio l'ammenda di € 6.000,00.

Avverso tale decisione ricorre la società con atto a firma del Buonasera, la quale lamenta che la decisione medesima sarebbe stata erroneamente assunta in relazione alla norma dell'art. 19 punto 1 lettera H) CGS non contestata in sede di deferimento e che ciò avrebbe comportato la nullità della decisione, con riferimento all'ammenda comminata, siccome non prevista.

All'udienza odierna La Procura Federale ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto infondato. Nessuno è comparso per la parte ricorrente.

La Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso, che risulta proposto soltanto nell'interesse della società e non anche in quello della persona inibita, è inammissibile.

Ai sensi dell'art. 19 comma 8 CGS i soggetti colpiti da inibizione temporanea possono svolgere, nel periodo in cui la sanzione è eseguita, solo attività amministrativa nell'ambito della propria società.

Poiché il ricorso agli Organi di Giustizia Sportiva esula da tale limite, l'atto sottoscritto da persona inibita, come è quello di che trattasi a firma del presidente sig. Luigi Buonasera, è, per l'appunto, inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e dispone incamerarsi la relativa tassa.

(40) – APPELLO DELLA SOCIETA' ASD TRE FONTANE AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2011 AL SIG. GIUSEPPE GREGORIO (calciatore) E LA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 2010/2011 E AMMENDA DI € 500,00 ALLA SOCIETA', INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 5/cdt del 13.7.2010).

(41) – APPELLO DEL SIG. GIUSEPPE GREGORIO (calciatore della Soc. ASD Tre Fontane) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2011, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 5/cdt del 13.7.2010).

La Procura Federale il 14 maggio 2010 deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia il calciatore Francesco Di Santo perché aveva partecipato nella squadra della A.S.D. Tre Fontane alla gara di terza categoria del 30 gennaio 2010 Tre Fontane - Le Due Torri in posizione irregolare in quanto tesserato per la società C.S.D. Partanna.

Contestata al calciatore la violazione dell'art. 1 comma 1 in relazione all'art. 10 comma 6 CSG, la Procura Federale deferiva altresì il calciatore della società Tre Fontane Giuseppe Gregorio, che, in assenza del dirigente accompagnatore, aveva sottoscritto la distinta dei calciatori partecipanti alla gara, così attestando infedelmente che erano tutti, e quindi anche il Di Santo, regolarmente tesserati per la società che li utilizzava, nonché le società Tre Fontane e Centro Sportivo Partanna; contestava al Gregorio le medesime violazioni ascritte al Di Santo e alle società la responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2 CGS.

La Commissione Disciplinare con decisione pubblicata il 13 luglio 2010 infliggeva ai calciatori Di Santo Francesco e Gregorio Giuseppe la squalifica sino al 31 dicembre 2011, alla società Partanna l'ammenda di € 200,00 ed alla società Tre Fontane un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione in corso e l'ammenda di € 500,00. Avverso tale decisione, con due distinti atti pervenuti il 20 luglio 2010, hanno proposto ricorso la società Tre Fontane a mezzo del presidente sig. Cognata Giovanni ed il calciatore Giuseppe Gregorio, instando per l'annullamento della decisione ovvero in subordine per la riduzione delle sanzioni.

Entrambi i ricorrenti in data 2 settembre 2010 hanno fatto pervenire a questa Commissione le ricevute del fax e della raccomandata comprovanti la trasmissione e la spedizione di copia dei ricorsi alla Procura Federale, avvenute con il fax il 1° settembre e con la raccomandata il giorno successivo.

La copia dei ricorsi del 20 luglio 2010 non era stata né trasmessa né inviata alla Procura Federale.

All'udienza odierna, la Procura Federale ha chiesto la inammissibilità dei ricorsi in quanto tardivi.

La Commissione osserva quanto segue.

I ricorsi sono inammissibili.

Dispone l'art. 33 commi 5 e 9 CGS che la copia dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere contestualmente inviata alla controparte e che le irregolarità procedurali che rendono inammissibile il reclamo non possono essere sanate con i reclami in successiva istanza.

Non può revocarsi in dubbio che, nel caso in esame, il principio della contestualità è stato violato due volte in quanto i ricorsi del 20 luglio 2010 sono stati inviati a questa Commissione e non alla Procura Federale, mentre gli stessi ricorsi il primo e due settembre 2010 sono stati trasmessi ed inviati alla Procura Federale ma non a questa Commissione.

Peraltro le copie dei ricorsi sono state inviate alla Procura Federale decorso il termine perentorio di cui all'art. 37 comma 1 a GSC, atteso che entrambi i ricorrenti hanno fatto riferimento solo alla data del 13 luglio 2010 di pubblicazione della decisione impugnata e non anche a quella della successiva comunicazione.

P.Q.M.

riunisce i ricorsi per ragione di connessione e li dichiara inammissibili, disponendo di incamerare le tasse versate.

Il Presidente della CDN
Dott. Sabino Luce

“”

Pubblicato in Roma il 16 settembre 2010

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete